



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 04/06/2021

OGGETTO: 2020LPSLMS02 Adeguamento della palestra presso la caserma di Polizia Locale -
autorizzazione subappalto ditta Vangelista Tiziano

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con DGC 328 del 12/11/2019 è stato adottato lo schema del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022;
- con DGC 385 del 10/12/2019 sono stati approvati gli studi di fattibilità e le stime sommarie del programma triennale e l'elenco annuale dei lavori 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio comunale n° 68 del 18 dicembre 2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020/2023 contenente anche il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022, nel quale è inserito anche l'intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale cod. B783HH20 che comprendono anche la realizzazione di una palestra presso la caserma di polizia locale – CUP E49F19000470004 per un importo complessivo di euro 120.000,00 di cui euro 78.000,00 per lavori;
- a seguito dell'approfondimento progettuale svolto dagli uffici è emersa la necessità di realizzare un maggior numero di interventi rispetto allo studio di fattibilità iniziale; l'importo complessivo di progetto aggiornato è pari ad euro 170.000,00 di cui euro 111.000,00 per lavori;
- l'intervento è ora denominato: "Adeguamento della palestra presso la caserma della Polizia Locale (cod.str.2020LPSLMS02);
- con delibera di Giunta comunale n. 370 del 15/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori per un importo complessivo pari ad euro 170.000,00 di cui euro 111.000,00 per lavori ed euro 59.000,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- con determinazione dirigenziale n. 2499 del 29/12/2020 è stato aggiornato il cronoprogramma di spesa in quanto i lavori sono stati rinviati al 2021;
- con determinazione dirigenziale n. 303 del 10/03/2021 è stata avviata una procedura di gara a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020, per l'individuazione del soggetto qualificato per l'affidamento dei predetti lavori – importo lavori euro 98.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 95.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con stessa determinazione dirigenziale i lavori sono stati affidati alla ditta Elettro 2S Srl con sede a Noale (VE) in Via Moniego Centro, 49 (c.f./p.i. 02479950277) che ha offerto il ribasso del 18,12% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di euro 88.430,40 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta pertanto ad euro 91.430,40 (IVA esclusa) di cui euro 88.430,40 per lavori ed euro 3.000,00 per oneri di sicurezza;
- il contratto è stato stipulato in data 20/04/2021 prot.n.59726/2021;
- i lavori sono stati consegnati il 07/05/2021 come da verbale agli atti;

Considerato che, con nota in data 27/05/2021, acquisita al prot. con n. 80303/2021 del 28/05/2021, la ditta ELETTRIO 2S SRL con sede in Via Moniego Centro, 49 – 30033 Noale (VE) (C.F./P.I. 02479550277) ha chiesto di poter subappaltare alla ditta VANGELISTA TIZIANO, con sede in Via Rivelli, 28/A – 30010 Campolongo Maggiore (VE) (C.F./P.I. 03273000277) la posa in opera di parete divisoria, lavorazioni rientranti nella categoria OG1 per un importo presunto di Euro 2.586,00;

Verificato che:

la ditta ELETTRIO 2S SRL, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui sopra;

l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:

- contratto di subappalto stipulato tra la committente ELETTRIO 2S SRL e la contraente VANGELISTA TIZIANO;

- dichiarazione che i prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto non sono superiori a quelli di aggiudicazione decurtati del ribasso del 20%, come previsto dall'art. 105, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;
- dichiarazione di non incorrere nelle cause che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- dichiarazione del subappaltatore che chiunque svolge attività lavorativa o professionale all'interno dell'azienda negli ultimi tre anni non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali quale dipendente del Comune di Treviso (art.53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001);
- dichiarazione del subappaltatore di essere microimpresa;
- dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell'appalto;
- piano operativo di sicurezza del subappaltatore;
- dichiarazione e documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'Allegato XVII al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- elenco attrezzatura tecnica dell'impresa;

il subappaltatore è in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo ai sensi dell'art. 90 DPR 207/2010 e a tal fine ha allegato:

dichiarazione di essere in possesso di tali requisiti, copia bilanci e copia fatture di lavori eseguiti;

Precisato che:

ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato acquisito il DURC regolare del subappaltatore; inoltre sono stati richiesti il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e il certificato di regolarità fiscale dell'impresa;

il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;

l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visti:

il D.Lgs n. 50/201, in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, la ditta ELETTRO 2S SRL con sede in Via Moniego Centro, 49 – 30033 Noale (VE) (C.F./P.I.02479550277) appaltatrice dei lavori di “Adeguamento della palestra presso la caserma di Polizia Locale” (cod.str. 2020LPSLMS02 – CUP E49F19000470004) a subappaltare alla ditta VANGELISTA TIZIANO, con sede in Via Rivelli, 28/A – 30010 Campolongo Maggiore (VE) (C.F./P.I. 03273000277) i la posa in opera di parete divisoria lavorazioni rientranti nella categoria OG1 per un importo presunto di Euro 2.586,00;
2. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio già richieste dagli uffici (certificati del casellario giudiziale e certificato di regolarità fiscale dell’impresa);
3. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all’impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
5. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. a valere sugli impegni della ditta appaltatrice;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA